



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

- Provincia di Cosenza -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 103 / GM

del 15 novembre 2013

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARSU ANNO 2013 .-

L'anno DUEMILATREDICI il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 10,45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dr. BARILE ANTONIO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	BARILE ANTONIO	SI	
2	BENINCASA GIOVAMBATTISTA	SI	
3	IAQUINTA GIOVANNI	SI	
4	IAQUINTA MARIO	SI	
5	TIANO PIETRO	SI	
6	SPINA IACONIS FRANCESCO	SI	

(Totale : Presenti 6 - Assenti __)

Con l'assistenza del Segretario Generale D.ssa TERESA GIORDANO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs n. 267/2000, sono stati espressi i pareri riportati di seguito :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica :
FAVOREVOLE
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
FAVOREVOLE
- Vista la proposta di delibera di seguito riportata;



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

87055 - PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARSU ANNO 2013

PREMESSO :

CHE nel Comune di San Giovanni in Fiore (Cs) la gestione dei rifiuti urbani, nell'anno 2012, veniva effettuata attraverso l'applicazione della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

CHE con la seguente deliberazione veniva disciplinato tale prelievo e determinati i costi del servizio e delle tariffe 2012 :



- delibera di Giunta Municipale n° 73 del 08/06/2012 "Approvazione tariffe Tarsu"

CHE la riscossione 2012 veniva effettuata tramite concessionario della riscossione (Equitalia Spa)

TENUTO CONTO

CHE con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Delle norme transitorie 2013 previste dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria" convertito con legge 6 giugno 2013 n.64, dalle quali risulta in sintesi :

- 
- 
- 1) NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
 - 2) POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
 - 3) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO
 - 4) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
 - 5) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - 6) NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
 - 7) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

Delle norme transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 " Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" dalle quali risulta in sintesi :

Art. 5.(Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l'anno 2013 il comune CON REGOLAMENTO di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013) per l'approvazione del bilancio di previsione, PUÒ stabilire di applicare LA COMPONENTE del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «**19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.**».

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ATTESO

CHE la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo Stato, in unica soluzione, con modello F24 o c/c postale nazionale - secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di San Giovanni in Fiore applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

RITENUTO

Pertanto opportuno **determinare i costi del servizio come da prospetto allegato:**

<u>Tipologia dei costi</u>	<u>Importo</u>
1-Spese per il personale (stipendi,indennità,oneri previdenziali Assicurativi,ecc.)	€ 263.769,74
2-Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (manutenzioni ordinarie,carburanti e lubrificanti,vestiario,ecc)	==
3-Prestazione di servizi (manutenzioni,assicurazioni,canoni e corrispettivi, smaltimento ecc.)	€ 1.007.608,00
4-Utilizzo beni di terzi,canoni di locazione ecc)	==
5-Trasferimenti(quote di consorzio)	€ 12.215,15
6-Interessi passivi	€ 616,96
7-Imposte e tasse(tasse automezzi e IRAP)	==
8-Oneri straordinari della gestione(esenzioni,riduzioni, ecc.)	==
9-Ammortamenti di esercizio	==
10-Costo dello spazzamento dei rifiuti da dedurre dal costo complessivo nella misura tra il 5 % e il 15% come da regolamento,se l'Ente non si avvale della possibilità di considerare l'intero costo	==
11-Tributo speciale per il deposito in <u>discarica</u>	€ 336.207,84
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	€ 1.620.417,69

RILEVATO

Che il gettito della TARSU ammonta a complessivi € 1.620.417,69 e che pertanto la copertura dei costi come sopra determinata è del 100%

DATO ATTO

CHE sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

CHE restano confermate, per l'anno 2013, anche ai fini TARSU, le rate e scadenze già stabilite ai fini TARES con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 12/07/2013, salvo l'ultima rata di cui si propone di deliberare in Consiglio comunale il differimento al 28 febbraio 2014 in unica soluzione con facoltà di pagamento in due soluzioni nei mesi di febbraio e marzo 2014;

CHE restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili;

CHE resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

CHE la modalità di riscossione TARSU 2013 avverrà in modo diretto, su conto corrente postale dedicato n°7362383 intestato a Comune di San Giovanni in Fiore Servizio Tesoreria-TARSU o mediante modello F24, ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato e versata in unica soluzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.";

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il T.U.E.L. D. Lgs 267/2000;

VISTO il D.L. 507/93;

VISTO il Regolamento dell'Entrate;

VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento della TARSU;

PROPONE

1) di applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

2) DI DETERMINARE PER L'ANNO 2013 LE TARIFFE TARSU come da prospetto allegato ;

1-Abitazioni private	€ 1,46/ mq
2-Alberghi,pensioni	€ 3,94/mq
3-Supermercati,grandi complessi commerciali, edicole,fiorai,fruttivendoli,pescherie	€ 3,86/mq
4-Circoli,cinema,teatro	€ 1,58/mq
5-Uffici in genere,banche,studi professionali,aziende Cliniche private,laboratori analisi,autoscuole,istituti Di bellezza ambulatori medici	€ 4,76/mq
6-Ospedali,istituti di cura pubblici,asili nido,opere pie, istituti di assistenza e beneficenza	€ 0,79/mq
7-Negozi in genere,banchi di vendita all'aperto,tabbac- cherie,gommisti	€ 3,48/mq
8-Autorimesse,aree di parcheggio a pagamento,depositi Comerciali,parchi macchine	€ 1,90/mq
9-Stabilimenti ed edifici industriali	€ 1,90/mq
10-Scuole di ogni ordine e grado,oratori,ferrovie	€ 1,27/mq
11-Enti pubblici,associazioni religiose,culturali,politiche, sindacali,caserme,collettività	€ 1,27/mq
12-Ristoranti,bar,pizzerie,gelaterie,trattorie,macellerie	€ 3,94/mq
13-Distributori di carburanti,sale esposizioni,gallerie d'arte,sale da ballo,discoteche	€ 3,94/mq
14-Impianti sportivi ,palestre	€ 1,58/mq

15-Stabilimenti balneari, campeggi, piscine	€ 1,58/mq
16-Botteghe artigianali, officine meccaniche, autocarrozzerie, parrucchieri, barbieri, lavanderie, autolavaggi, falegnamerie, marmorie, vetrerie, fabbri	€ 1,58/mq
17-Depositi, garages, box e simili, cantine, magazzini, legnaie	€ 1,58/mq
18-Associazioni, club sportivi e culturali	€ 1,58/mq

3) di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

4) di stabilire che restano confermate, per l'anno 2013, anche ai fini TARSU/TIA, le rate e scadenze già stabilite ai fini TARES con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 12/07/2013, salvo l'ultima rata di cui si propone di deliberare in Consiglio comunale il differimento al 28 febbraio 2014 in unica soluzione con facoltà di pagamento in due soluzioni nei mesi di febbraio e marzo 2014;

5) di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili ;

6) di dare atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

7) di dare atto che resta confermata l'applicazione delle addizionali :

- (5%) ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

8) di stabilire che la modalità di riscossione TARSU 2013 avverrà in modo diretto, su conto corrente postale dedicato n°7362383 intestato a Comune di San Giovanni in Fiore (Cs) - Servizio Tesoreria - TARSU o mediante modello F24, ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato e versata in unica soluzione , secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro trenta giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art.13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n°201

10) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Bitonti





**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
FIORE**

87055 - PROVINCIA DI COSENZA

**SERVIZIO TRIBUTI
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARSU ANNO 2013.

PARERI

In ordine alla su esposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n°267/2000.

Data

15.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Angela BITONTI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla su esposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n°267/2000.

Data

15.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Francesco SCICLIANO

RICHIAMATO l'art.48 del D.Lgs. n.267/2000;

- VISTA la proposta di deliberazione della dott.ssa Bitonti Angela Responsabile del servizio Tributi sopra riportata avente per oggetto: "Approvazione tariffe TARSU anno 2013"

- DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dal D.lgs. n.267/2000;

- RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

- CON votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la proposta della dott.ssa Bitonti Angela Responsabile del servizio Tributi con oggetto: "Approvazione tariffe TARSU anno 2013", e per l'effetto:

1) di applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

2) DI DETERMINARE PER L'ANNO 2013 LE TARIFFE TARSU come da prospetto allegato ;

1-Abitazioni private	€ 1,46/ mq
2-Alberghi,pensioni	€ 3,94/mq
3-Supermercati,grandi complessi commerciali, edicole,fiorai,fruttivendoli,pescherie	€ 3,86/mq
4-Circoli,cinema,teatro	€ 1,58/mq
5-Uffici in genere,banche,studi professionali,aziende Cliniche private,laboratori analisi,autoscuole,istituti Di bellezza ambulatori medici	€ 4,76/mq
6-Ospedali,istituti di cura pubblici,asili nido,opere pie,	

istituti di assistenza e beneficenza	€ 0,79/mq
7-Negozi in genere,banchi di vendita all'aperto,tabbaccherie,gommisti	€ 3,48/mq
8-Autorimesse,aree di parcheggio a pagamento,depositi Commerciali,parchi macchine	€ 1,90/mq
9-Stabilimenti ed edifici industriali	€ 1,90/mq
10-Scuole di ogni ordine e grado,oratori,ferrovie	€ 1,27/mq
11-Enti pubblici,associazioni religiose,culturali,politiche, sindacali,caserme,collettività	€ 1,27/mq
12-Ristoranti,bar,pizzerie,gelaterie,trattorie,macellerie	€ 3,94/mq
13-Distributori di carburanti,sale esposizioni,gallerie d'arte,sale da ballo,discoteche	€ 3,94/mq
14-Impianti sportivi ,palestre	€ 1,58/mq
15-Stabilimenti balneari,campeggi,piscine	€ 1,58/mq
16-Botteghe artigianali,officine meccaniche,autocarrozzerie, parrucchieri,barbieri,lavanderie,autolavaggi,falegnamerie, marmorie,vetriere,fabbri	€ 1,58/mq
17-Depositi,garages,box e simili,cantine,magazzini,legnaie	E 1,58/mq
18-Associazioni,club sportivi e culturali	€ 1,58/mq

3) di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

4) di stabilire che restano confermate, per l'anno 2013, anche ai fini TARSU/TIA, le rate e scadenze già stabilite ai fini TARES con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 12/07/2013, salvo l'ultima rata di cui si propone di deliberare in Consiglio comunale il differimento al 28 febbraio 2014 in unica soluzione con facoltà di pagamento in due soluzioni nei mesi di febbraio e marzo 2014;

5) di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili ;

6) di dare atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

7) di dare atto che resta confermata l'applicazione delle addizionali :

- (5%) ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

8) di stabilire che la modalità di riscossione TARSU 2013 avverrà in modo diretto, su conto corrente postale dedicato n°7362383 intestato a Comune di San Giovanni in Fiore (Cs) -

Servizio Tesoreria - TARSU o mediante modello F24, ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato e versata in unica soluzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro trenta giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art.13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n°201

10) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge

N. 103 / GM

del 15 novembre 2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Dr. BARILE ANTONIO

IL SEGR. GENER. D.ssa TERESA GIORDANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124 comma 1 D.lgs n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi.

[] E' stata inserita nell'elenco trasmesso ai Capi Gruppo Consiliari con lettera prot.

n.....25503.....del 15 NOV. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERV. SEGRETERIA

San Giovanni in Fiore, li 15 NOV. 2013

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data15.11.2013.....

[] non essendo soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 134, 3^a comma, D.lgs n. 267/2000;

perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

San Giovanni in Fiore, li 15 NOV. 2013

Dott.ssa TERESA GIORDANO

